AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto n. 100/2011 emesso il 27.04/28.05.2011 dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, confermato con decreto n.70/13 emesso il 08.01/28.03.2013 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale, definitivo a far data dal 07/11/2013 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **PESACANE Francesco,** nato a Boscoreale (Na) il 15/09/1954, la confisca, tra l'altro, dell' immobile sito in Boscoreale (NA) alla Via Papa Giovanni XXIII snc, (già oggetto di formale provvedimento di sequestro n. 30/2010 del 20/27 ottobre 2010, integrato da decreto di sequestro n. 31/2010 del 3/14 dicembre 2010, entrambi emessi dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione), attualmente censito nel N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 12, particella 452, sub 64, già intestato a Lauro Gelsomina, nata a Boscotrecase (NA) il 12/08/1957;

VISTA la trascrizione del decreto di sequestro n. 30/2010 del 20/27 ottobre 2010 (Reg. Gen. n. 48800 - Reg. Part. n. 33131, presentazione n. 172 del 10/11/2010), nonché quella del decreto n. 31/2010 del 3/14 dicembre 2010 (Reg. Gen. n. 55856 e Reg Part. n. 37838, presentazione n. 72 del 22/12/2010), entrambi emessi dal Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuate presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2, in favore dell'Erario dello Stato, e contro Lauro Gelsomina, nata a Boscotrecase (NA) il 12/08/1957;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato risulta attualmente censito al N.C.E.U del Comune di Boscoreale (NA) al foglio 12, particella 452, sub 64;

VISTA la nota prot. n. 34018 del 31/10/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata chiedeva ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del suddetto cespite;

CONSIDERATO che con la stessa nota veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 122 del 13/11/2014 del Comune di Boscoreale, acquisita al prot. ANBSC n. 37090 del 25/11/2014, con la quale è stato espresso l'interesse all'acquisto/utilizzo del cespite suddetto dando atto *"che l'immobile in questione, è suscettibile di riutilizzo per attività sociali, per anziani, per attività ludiche per l'infanzia etc. atteso la sua allocazione in adiacenza con il Parco Pubblico Urbano ed in prossimità con il Centro Storico di Boscoreale"*;

VISTA la nota prot. n. 29191 del 19/02/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 5716 del 19/02/2015, con la quale la Città Metropolitana di Napoli ha espresso la volontà di acquisire il cespite suddetto al proprio patrimonio indisponibile per essere *"conferito in godimento al Consorzio S.O.L.E., del quale la Città Metropolitana è ente capofila, per la realizzazione di progetti per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito nel Comune di Boscoreale (NA), meglio descritto in premessa, è trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Boscoreale (NA) per essere destinato alle finalità sopra riportate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Boscoreale (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)